



**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE  
PARTECIPAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI  
INTERNI AI SENSI DEL D.LGS. N. 502/1992 E SS.MM.II.  
ALLA CAMPAGNA VACCINALE SARS-COV-2**

**PREMESSA**

Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui al Decreto Ministeriale 2 gennaio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 oltre a fornire indicazioni tecniche rispetto a dosi, tempi di somministrazione, logistica approvvigionamento, stoccaggio e trasporto indica che: *“la strategia vaccinale si articolerà in diverse fasi, il cui il modello organizzativo dipenderà da diversi fattori, che includono la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target prioritarie per la vaccinazione, e aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo (estrema/standard) necessaria per il loro trasporto e stoccaggio”*.

Pertanto, a seconda delle fasi e del target, la campagna vaccinale per il virus SARS-CoV-2 richiede un notevole impegno organizzativo idoneo a sostenere l'eccezionalità delle dimensioni della popolazione destinataria, la concentrazione temporale dell'intervento, nel rispetto delle caratteristiche tecniche del vaccino e modalità di somministrazione.

Il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Specialistica Ambulatoriale Interna sottoscritto in data 16 marzo 2021 sottolinea l'importanza del coinvolgimento attivo dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile.

L'ACN 31 marzo 2020 prevede, infatti, la partecipazione degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni all'attuazione degli obiettivi di politica sanitaria nazionale (art. 4), nonché all'art. 41, comma 4, l'esecuzione da parte degli specialisti stessi di prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) finalizzate anche al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Richiamato l'art. 24 in cui è stabilito che lo Specialistica Ambulatoriale Interno (SAI) concorre ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza secondo modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, si ritiene che il SAI rappresenti un attore necessario all'attuazione della Piano vaccinale contro il SARS-CoV-2 in tempi brevi:

- offrendo un contributo basilare informativo, di sensibilizzazione e di accompagnamento della popolazione assistita, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale;
- assicurando la collaborazione e partecipazione attiva nell'organizzazione dell'attività ai fini di una somministrazione decentrata e capillare.
- definendo la modalità di partecipazione sulla base delle necessità aziendali.

**ADESIONE E ORGANIZZAZIONE**

Il coinvolgimento dei SAI nella campagna vaccinale è su base volontaria e l'attività potrà essere svolta presso:

- A. sede di lavoro o al di fuori della sede di lavoro ivi compresi i centri di vaccinazione attivati/autorizzati dalle Aziende ULSS;



- B. le strutture residenziali o di ricovero intermedie,
- C. il domicilio del paziente in ADP/ADI e dei pazienti fragili non deambulabili.

I SAI, che parteciperanno all'attività di vaccinazione di cui al presente Accordo, procederanno nel rispetto di quanto previsto dal Piano vaccinale regionale ed alle sue declinazioni aziendali.

L'attività vaccinale dovrà essere erogata nel rispetto delle norme e delle indicazioni di sicurezza e tutela dei pazienti e degli operatori, in accordo con quanto definito dagli organismi scientifici e di Sanità Pubblica, analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di vaccinazioni.

La somministrazione delle vaccinazioni è attività strategica e pienamente rientrante negli obiettivi di politica sanitaria e si configura quale attività specifica assegnata al SAI, pertanto, rientra nella copertura assicurativa di cui all'art. 52 dell'ACN 31/03/2020 (polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e polizza per infortuni). Il Decreto Legge 1/04/2021, n. 44 all'art. 3 disciplina la responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

## PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE E REGISTRAZIONE

Il SAI:

- effettuerà l'anamnesi vaccinale ai fini di un'appropriata somministrazione del vaccino;
- fornirà al paziente le dovute informazioni relativamente alla somministrazione del vaccino e conseguenze, acquisendo la liberatoria/consenso;
- collaborerà attivamente alle fasi del processo di vaccinazione definite dall'Azienda ULSS in accordo con lo stesso, effettuando anche direttamente la vaccinazione;
- registrerà tempestivamente nella piattaforma aziendale i dati relativi alle singole somministrazioni direttamente espletate (ciò costituirà anche lo strumento di rendicontazione della prestazione). Infatti l'aggiornamento, in tempo reale, "*dell'anagrafe vaccinale*" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione;
- segnalerà le eventuali reazioni avverse.

L'Azienda ULSS di riferimento territoriale:

- provvederà a garantire, anche attraverso specifici tutorial, un'adeguata formazione tecnica sui vaccini da utilizzare;
- concorderà con il SAI il calendario della presenza presso le sedi vaccinali o l'organizzazione qualora la somministrazione avvenga presso altre strutture o al domicilio del paziente;
- assicurerà una puntuale ed adeguata fornitura dei DPI e dei materiali di consumo per la somministrazione dei vaccini;
- provvederà al monitoraggio dell'andamento della campagna vaccinale, dandone adeguata comunicazione alle OO.SS.



## TRATTAMENTO ECONOMICO

ORARIO SEDE	Attività resa in orario di servizio	Attività resa in orario aggiuntivo
<i>Attività svolta nella normale sede di lavoro</i>	<b>Art. 43</b> + € 6,16/vaccinazione (*)	<b>Art. 29, comma 6 (plus orario)</b>
<i>Attività svolta fuori dalla normale sede di lavoro</i>	<b>Art. 43</b> + € 6,16/vaccinazione (*) + <b>Art. 32, comma 6</b> (importo forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario di cui all'art. 43, lett. A, commi 1 e 2: se <u>durante l'orario di servizio</u> rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti).  <i>Se uso del proprio automezzo rimborso previsto nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale di un litro di benzina verde per ogni Km, nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).</i>	<b>Art. 29, comma 6</b> + <b>Art. 32, comma 5</b> (importo forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario di cui all'art. 43, lett. A, commi 1 e 2: se al di fuori dell'orario di servizio rapportato ad un impegno di 90 minuti).  <i>Se uso del proprio automezzo rimborso previsto nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale di un litro di benzina verde per ogni Km, nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).</i>

(\*) L'incentivo € 6,16/vaccinazione sarà riconosciuto solo se lo specialista effettua anche la somministrazione della vaccinazione. La partecipazione alle varie fasi del processo di vaccinazione dovrà essere definita dall'Azienda ULSS in accordo con lo specialista.

Il finanziamento delle prestazioni alle quali vengono ricondotte le prestazioni rese dai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 per l'attività vaccinale, è a carico di quota parte del fondo sanitario nazionale.

## DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo si applica anche in caso di coinvolgimento su base volontaria nella campagna vaccinale degli odontoiatri specialisti ambulatoriali interni.

Venezia, 28 aprile 2021.

